



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 115 Data 06/12/2019

OGGETTO ; ART. 208 COMMA 4 LETT. C) CDS ANNO 2019. PROGETTO OBIETTIVO POLIZIA LOCALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **09:35**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore		Si
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore		Si
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 23/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO che l'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 stabilisce, tra l'altro,:

- al comma 1 «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. »;
- al comma 2 «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.»
- al comma 3 : «Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.»

RICHIAMATI nuovamente i sotto indicati articoli del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali”, concernente il Triennio 2016/2018, stipulato il 21.05.2018:

- articolo 67, il quale, :

- al comma 3, lettera i) stabilisce che il “Fondo Risorse Decentrate” continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);
- al comma 5, lettera b), stabilisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile del “Fondo Risorse Decentrate” di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);
- al comma 6, ultimo periodo recita : «Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.»;
- articolo 56-quater, comma 1, lettera c), il quale prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono tra l'altro destinati, in coerenza con le previsioni legislative, erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

- articolo 68, comma 2, secondo il quale le risorse del "Fondo", rese annualmente disponibili dagli enti, sono destinate, tra gli altri, ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;

OSSERVATO, quindi, :

- che ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i) del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali" per il Triennio 2016 – 2018 stipulato il 21.05.2018 il "Fondo "Fondo risorse decentrate" continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, tra i quali quello corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b);
- che secondo quanto previsto dal citato art. 67, comma 5, lett. b) del medesimo C.C.N.L. del 21.05.2018, gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile del "Fondo risorse decentrate" per il conseguimento di specifici obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- che le risorse del "Fondo Risorse decentrate", impinguate con risorse a carico del bilancio, possono essere utilizzate anche per il conseguimento di specifici obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, al fine di finanziare il trattamento accessorio del personale correlato alla performance, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, oggi correlati alle risorse di cui al comma 3, lett. i) dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- che devono, in ogni caso, essere rispettati i limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole all'obiettivo allegato al presente atto;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento (Riferimento a proposta n. 79 del 11/04/2019) - Delibera G.C. n. 65 del 17/04/2019 del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione generale dei servizi e degli Uffici;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** la premessa, che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2) **DI AVVALERSI**, in conformità ai contenuti dell'art. 23, comma 3, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, della possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio, per il finanziamento, con risorse a carico del bilancio 2019, di un progetto per il raggiungimento di specifici obiettivi come performance di struttura 2019, di interesse per l'Ente, da realizzare nel corso dell'anno.

3) **DI APPROVARE** l'obiettivo contenuto nell'allegata scheda, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

4) **DI CONFERMARE** che è affidata al Responsabile dell'Area Polizia Locale la responsabilità dell'attuazione dei sopra detti obiettivi e dell'esecuzione del connesso progetto, con il compito di curarne:

- la gestione, verificando ogni azione ritenuta utile per il miglioramento dei servizi,
- la programmazione, l'organizzazione e il monitoraggio dei servizi e di tutte le esigenze ad essi attinenti, valutando di volta in volta le necessità concrete di utilizzo del personale e dei servizi da svolgere.

5) **DI STABILIRE** che, in linea con le disposizioni di principio dettate dal D.Lgs. n. 150/2009, i sopra fissati obiettivi saranno inseriti nel Piano della performance 2019, che quindi potranno essere pagati ai partecipanti al progetto a seguito dell'approvazione della Relazione sulla performance 2019 e che l'attribuzione del peso al "progetto-obiettivo" in argomento dovrà in ogni caso essere effettuata in modo da garantire che l'importo destinato alla remunerazione della performance correlata al progetto sia a valere sul "Fondo Risorse Decentrate" Anno 2019.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)